



SYMPHONIA SGR

REGOLAMENTO DELL'OICVM APERTO ARMONIZZATO

# PATRIMONIO OBIETTIVO 2021

GESTITO DA SYMPHONIA SGR

---

Validità 4 ottobre 2019

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR in data 04/10/2019 che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

## A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: **A) Scheda identificativa;** **B) Caratteristiche del prodotto;** **C) Modalità di funzionamento.**

<b>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</b>	<p>Il presente Regolamento disciplina l'OICVM aperto armonizzato denominato:</p> <p><b>Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021</b></p> <p>La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2021 salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p>
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<p>Symphonia SGR S.p.A. – autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al numero 83 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con Sede Legale in Torino Via Gramsci, 7, controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.. Il sito internet della società è <a href="http://www.symphonia.it">www.symphonia.it</a>.</p>
<b>Depositario</b>	<p>Il Depositario dei Fondi è DEPOBank-Banca Depositaria Italiana SpA (in forma abbreviata DEPOBank) con sede sociale ed operativa Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano iscritta al n. 5000.5 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia (indirizzo Internet: <a href="http://www.depobank.it">www.depobank.it</a>).</p> <p>I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario.</p> <p>L'eventuale sostituzione nell'incarico del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. Il Depositario, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositarie.</p>
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<p>Il valore unitario della quota del Fondo, espresso in Euro, è calcolato giornalmente (tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana ed i giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta) e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>

## B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.**

### 1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. E' un Fondo flessibile con un orizzonte temporale tra i 5 e 6 anni e un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e sino al 20% in valute estere.
3. Il Fondo investe prevalentemente in strumenti obbligazionari corporate (ivi comprese le obbligazioni subordinate, ibride e convertibili) senza restrizioni in termini di merito creditizio, di categoria dell'emittente e di settore di attività. Può investire in titoli di emittenti aventi sede in tutti i Paesi con un limite massimo del 20% in Paesi Emergenti.  

Sulla componente obbligazionaria verranno fatti investimenti in strumenti con scadenza corrispondente o minore all'orizzonte temporale di investimento del Fondo.

L'investimento in strumenti azionari non è previsto, tranne per le posizioni rivenienti da possibili conversioni di strumenti di debito.
4. Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in OICR compatibili con la politica di investimento e fino al 100% in OICR con classificazione monetaria o breve termine.
5. Il Fondo adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione di un portafoglio composto da titoli con vita residua massima compatibile con l'orizzonte temporale del Fondo. Sono possibili interventi di ribilanciamento del portafoglio per migliorare il profilo di rischio/rendimento. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.
6. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
  - in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi dell'OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
  - in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR. Il Fondo può inoltre negoziare beni con altri OICVM istituiti o gestiti dalla SGR ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purché le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato;
  - in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio nei limiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente;
  - in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (collegati) fino ad un massimo del 10%. In tal caso, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce;
  - in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi presenti nel proprio portafoglio (quali i rischi di mercato azionario, di interesse, di cambio, di credito), di efficiente gestione tra cui arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
  - in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa regolamentare.
7. La valuta di denominazione del Fondo è l'EURO.
8. Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere scelte

anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. All'occorrenza, tali scelte e le ragioni ad esse sottostanti verranno rese note per il tramite del rendiconto annuale e della relazione semestrale.

9. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla BCE, dalla Banca d'Italia ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
10. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli.
11. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari con qualità creditizia inferiore ad "investment grade" (cioè di adeguata qualità creditizia) o privi di rating, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema per le posizioni più rilevanti può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni in portafoglio non rilevanti possono essere classificate di qualità creditizia inferiore ad "investment grade" se hanno ricevuto l'assegnazione di tale rating da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

### 1.1 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", il Fondo può:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri OICVM gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, coerentemente con quanto previsto nelle procedure interne della SGR, sono consentite unicamente:
  - a) al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento da parte della clientela anche contestualmente a nuovi sottoscrizioni/conferimenti;
  - b) in caso di variazione della politica di investimento degli OICR e/o operazioni di natura straordinaria che interessino i portafogli (ad esempio a seguito di fusioni o scissione del Fondo);
  - c) in caso di variazioni dei benchmark di riferimento;
  - d) ai fini del ribilanciamento del portafoglio del Fondo ai limiti normativi e/o contrattuali contenuti nel presente Regolamento di gestione. Tali negoziazioni devono comunque essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution;
- investire, come già riportato nei precedenti paragrafi, in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al Gruppo Veneto Banca (c.d. "OICR collegati").

## 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Il Fondo comune di investimento aperto armonizzato istituito e gestito da Symphonia SGR è del tipo "a distribuzione dei proventi". I proventi realizzati vengono distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.

- 2.1 La SGR distribuisce ai partecipanti almeno il 50% dei proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 2.2 con periodicità semestrale (periodi di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre). Si precisa che la prima cedola sarà calcolata il 31 dicembre 2016 e l'ultima cedola sarà calcolata il 30 giugno 2021.

La distribuzione avrà ad oggetto i proventi da investimento (interessi, cedole, dividendi ed altri proventi) su strumenti finanziari quotati e non quotati, i proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli e gli interessi attivi su disponibilità liquide e depositi bancari, al netto degli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri) e degli oneri di gestione, come risultanti dal rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei proventi.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo una propria prudenziale valutazione basata sulla situazione di mercato, la distribuzione in tutto o in parte degli utili netti da realizzo su titoli, dei risultati realizzati dalle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati e non, nonché dei risultati realizzati delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura.

Si precisa che l'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo in quanto non si tiene conto né delle plusvalenze né delle minusvalenze. Per tali ragioni quindi la distribuzione potrebbe essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore della quota.

È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione di un importo superiore rispetto alle voci sopra elencate, purché l'importo complessivo distribuito sia coerente con le prospettive finanziarie del Fondo.

- 2.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.1, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 2.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre, per la liquidazione annuale, e a tutto il 30 giugno per quella semestrale, spettanti ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno o di ogni semestre dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione o della relazione semestrale.
- 2.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante.

Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso la Banca Depositaria, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante in sede di versamento iniziale, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Tali istruzioni di pagamento saranno ritenute valide anche con riferimento alle quote successivamente sottoscritte.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali o in alternativa bonificati sul conto corrente indicato dal Cliente nel modulo di sottoscrizione. Nel primo caso, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 5 Euro.

- 2.5 Il Cliente avrà la facoltà di variare la destinazione dei proventi destinati alla distribuzione dandone comunicazione a Symphonia Sgr mediante la sottoscrizione di apposito modulo tassativamente entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Maggio e di Novembre di ciascun anno.
- 2.6 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

### 3. REGIME DELLE SPESE

#### 3.1 Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese - di seguito elencate - di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1;
- b) il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo 0,075% del patrimonio del Fondo, viene calcolato quotidianamente e prelevato dalle disponibilità del Fondo con cadenza mensile;
- c) i costi di intermediazione, anche ove includano i costi di ricerca in materia di investimenti, inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- e) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- j) il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;

Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

#### 3.1.1 Compenso del gestore

Il compenso della SGR è composto: a) dalla provvigione di gestione, b) dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

##### a) Provvigione di gestione

Viene calcolata quotidianamente sul valore netto complessivo del Fondo e prelevata trimestralmente dalla di-

Fondo	Commissione di gestione
SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	1,00%

sponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del trimestre successivo.

La commissione è fissata nella seguente misura:

Durante il "Periodo di offerta" non sarà applicata la commissione di gestione.

Nel caso in cui il Fondo investa in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti né viene considerata, ai fini del computo delle commissioni di gestione, la quota del Fondo rappresentata da parti di detti OICR.

##### b) Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota

Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota è calcolato quotidianamente sul valore netto complessivo del Fondo, e prelevato trimestralmente dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del trimestre successivo; la misura massima di tale compenso è pari a 0,045%.

#### 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. un diritto fisso pari a Euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato e ove sia

richiesto l'inoltro del certificato al domicilio del sottoscrittore (a rischio dello stesso) un ammontare corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;

- c. un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a Euro 75;
- d. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

L'importo del rimborso di cui al precedente lettera b) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

#### **4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO**

1. Per "Periodo Iniziale di Offerta" si intende l'intervallo temporale entro il quale il Fondo potrà essere sottoscritto e precisamente dal 02/05/2016 al 30/06/2016 compresi. La SGR ha la facoltà prorogare o di chiudere anticipatamente il Periodo di Collocamento delle quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del Periodo iniziale di Offerta" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it).
2. Al termine dell'orizzonte temporale e dopo il pagamento dell'ultima cedola, il Fondo verrà fuso in altro Fondo gestito da Symphonia Sgr nel rispetto della disciplina vigente in materia di operazioni di fusione tra fondi. Ai partecipanti sarà fornita preventivamente apposita informativa in merito all'operazione di fusione.

### **C. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

**Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) modalità di funzionamento.**

#### **I. Partecipazione al Fondo**

##### **I.1 Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell' art.1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla Banca Depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero, se successivo, nel giorno di maturazione della relativa disponibilità per valuta entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca

d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede a comunicare su supporto durevole cartaceo al sottoscrittore la conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "US Person" secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission («SEC»). A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "US Person".

La SGR può inoltre richiedere anche per il tramite del Collocatore a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità delle quote sia in capo a una "US Person" come definita nella richiamata disciplina. La SGR può procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere una "US Person" e da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

## **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari 5.000 Euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR esclusivamente per la clientela professionale;
  - per il tramite di soggetti collocatori.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo degli eventuali altri oneri), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla Sgr un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in EURO può avvenire mediante:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR rubrica intestata al Fondo;



- bonifico bancario avente quale beneficiario la SGR in favore del Fondo.
- 6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
- 7. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. A richiesta dei partecipanti, i certificati di partecipazione possono essere emessi solo in forma nominativa per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.

La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati partecipativi emessi a favore di ciascun partecipante.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

## **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

## **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 44 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore al 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1. Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite mo-

dalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2. Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - bonifico;
  - assegno circolare.

## **VII. Modifiche del regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.

Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto che attribuisce a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto-rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dalla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

*Symphonia SGR*  


*Massimo Paolo Gentili*  
*Presidente del Consiglio di Amministrazione*



---

**SYMPHONIA SGR** - Sede legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino

Telefono +39.02.77707.1 - Telefax +39.02.77707.350

C.F. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 11317340153 Iscritta al n. 83 dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, d. Lgs. 24.02.1998 n. 58  
Società controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

[www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)